COMUNE DI MONTE MARENZO

TAGLIO VEGETAZIONE AI LATI DELLA PUBBLICA VIA E ALTRE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI

Si ricorda alla cittadinanza che in base alle norme del D.Lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada – con particolare riferimento all'art. 29 – nonché in ottemperanza all'ordinanza n. 1/2013 del 14.01.2013 **è obbligatorio per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico, effettuare un'adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale.**
In particolare, devono essere eseguiti i seguenti interventi:

- regolare la vegetazione che, radicata sui propri fondi, provoca: restringimenti o invasioni della sede stradale ovvero limitazioni della visibilità ai conducenti dei veicoli che transitano sulla pubblica strada;
- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi che, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e la funzionalità delle stesse;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e /o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Si avverte che l'inadempienza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ed espone i responsabili al risarcimento dei danni eventualmente cagionati.
In particolare le violazioni all'art 29 del CdS sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria (attualmente da Euro169,00.= a Euro 679,00.=) e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Alla luce delle norme sopra citate i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza stradale.
Si ricorda altresì che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

L'ufficio di Polizia Locale è incaricato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi richiamati nella presente nota.

Monte Marenzo, 10 luglio 2015

Il Sindaco
Dott.ssa Paola Colombo